



Città di Casoria - Uscita
Prot. n. 55221 del 05/12/2016 09:46:48
Canale: PEC

552212016

Città di Casoria

(PROVINCIA METROPOLITANA DI NAPOLI)
IL SINDACO

ORDINANZA n. 44 del 5-12-2016

OGGETTO: divieto di utilizzo di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia, sul territorio Comunale.

IL SINDACO

Premesso che l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi è oggetto di continue lamentele da parte di molti cittadini;

Considerato che l'uso incontrollato dei fuochi d'artifici senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, minaccia l'integrità fisica delle persone e degli animali e dell'ambiente;

Tenuto conto che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplosivo, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito;

Rilevata altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, ecc.;

Ritenuto, pertanto, necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti, ed il lancio di razzi in tutto il territorio comunale, a tutela della pubblica e privata incolumità;

Preso atto che con deliberazione di G.C. n.18 del 27/10/2016 di è provveduto a determinare gli importi delle sanzioni per le violazioni di provvedimenti normativi comunali in materia di sicurezza e l'applicazione di sanzioni accessorie o misure cautelari, prevedendo ai sensi dell'art.7 bis del d.lgs.267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990;

Visto il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza;

Richiamata la circolare circ. 14 OTTOBRE 2016, n. 557/PAS/U/015805/XV.H.MASS(77)BIS;

Visto il D.Lgs 152/2006 e sue succ. modifiche;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

Visto il regolamento di Polizia Urbana,

ORDINA

È fatto divieto di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette varie, su tutto il territorio Comunale.

Deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, su richiesta scritta e motivata, ed in ogni caso nei limiti consentiti della Legge.

STABILISCE

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00. Delle violazioni commesse dai minori risponderanno gli esercenti la potestà genitoriale ovvero i soggetto tenuti alla loro sorveglianza.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate all'esecuzione alla presente Ordinanza.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

DISPONE

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo online e sul sito del Comune nei modi di legge, avendo cura della massima diffusione. La presente ordinanza, dalla data di pubblicazione è immediatamente esecutiva.



Il Sindaco
Avv. Pasquale FUCCIO

La presente è trasmessa a:

- Prefetto di Napoli
- Responsabile dell'Albo Pretorio;
- Responsabile del Sito Istituzionale;
- Polizia Municipale;
- Carabinieri;
- Commissariato P.S.;
- ASLNA2Nord.